

COMUNICAZIONE AZIENDALE

Si comunica

che, a seguito dei recenti interventi normativi e delle istruzioni diffuse dagli enti previdenziali (vd. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 4 del 18 marzo 2011, art. 25, L. 183/2010), con decorrenza dal 13 settembre c.a., il personale alle dipendenze della sottoscritta, fermi restando gli obblighi di comunicazione tempestiva ex art.173 CCNL Terziario-Confcommercio attualmente in vigore e disciplinante il rapporto di lavoro, non sarà più tenuto a far pervenire in azienda il certificato cartaceo rilasciato dal medico a seguito di assenza dal lavoro dovuta a malattia, salvo si verifichino le seguenti ipotesi derogatorie:

- se l'evento patologico richiede ricovero ospedaliero;
- qualora i certificati vengano emessi da strutture di pronto soccorso o da medici privati ancora non abilitati all'invio telematico;
- negli altri casi in cui sussiste una reale impossibilità per il medico di utilizzare il sistema di trasmissione telematica (circ. n.4/2011 del Dip. Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro).

Si precisa infatti che in occasione delle precitate ipotesi, continuano a trovare applicazione i comportamenti e le modalità previgenti eppertanto bisognerà continuare ad attenersi integralmente agli usi aziendali, nonché agli obblighi contrattuali (ex artt. 172 e ss.) previsti dal CCNL Terziario-Confcommercio.

In caso contrario, in base alle nuove disposizioni normative, sorgerà in capo al dipendente l'obbligo di far pervenire in azienda, nel rispetto dei tempi previsti per l'invio del certificato cartaceo, il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica dal medico e rilasciato dal SAC.

A tal fine dovrà avvalersi della/e seguente/i modalità [indicare una o più modalità secondo le proprie esigenze aziendali. A titolo esemplificativo:

- tramite e-mail inviata all'indirizzo ...;
- mediante sms al numero ...;
- a mezzo fax diretto al numero ...;
- altre.]

Si rammenta, altresì, che il mancato adempimento delle previsioni suesposte comporta l'insorgenza delle conseguenze disciplinari di cui agli artt. 222 e 225 del precitato contratto, essendo configurabile l'ipotesi di assenza ingiustificata.

L'azienda si riserva comunque la facoltà di sospendere o revocare l'esonero di cui trattasi, previa apposita comunicazione, qualora si verifichino fenomeni legati al cattivo funzionamento del sistema tali da impedire il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento e del contratto applicato.

Nella ferma convinzione che le informazioni fornite saranno tenute debitamente in conto, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

....., lì/09/2011

L'Azienda